



CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

per un Progetto con un solo Beneficiario finanziato nell'ambito del Programma ERASMUS+ KA1 VET¹

CONVENZIONE n° 2019-1-IT01-KA116-007102

(Codice CUP C35F19000470006)

La presente Convenzione (di seguito denominata **"Convenzione"**) di sovvenzione è stipulata tra le seguenti parti:

da una parte,

l'Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP,

con sede a Roma, in Corso d'Italia 33

C.F. 80111170587

di seguito denominata **"AN"**, che agisce su delega della Commissione Europea, di seguito denominata **"Commissione"**, e rappresentata ai fini della stipula della presente Convenzione dal Direttore Generale Avv. Paola Nicastro

e dall'altra,

"il Beneficiario"

Provincia di Reggio Emilia

Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia

Numero di partita IVA/Codice fiscale: IT00209290352

Numero PIC 945362001,

Numero Carta della Mobilità VET: 2018-1-IT01-KA109-006909

rappresentato ai fini della stipula della presente Convenzione da Giorgio Zanni, Presidente.

Le parti suddette

HANNO CONVENUTO

le Condizioni Particolari (di seguito denominate **"Condizioni Particolari"**) e i seguenti Allegati:

Allegato I Condizioni Generali (**"Condizioni Generali"**)

Allegato II Descrizione del Progetto; Budget di Progetto

Allegato III Disposizioni finanziarie e contrattuali

¹ Riferimento al Regolamento (UE) n°1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 Dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea N° L347/50 del 20.12.2013.

Allegato IV Contributi unitari applicabili

Allegato V Modelli di contratto tra Beneficiario e Partecipante

Allegato VI Garanzia fideiussoria e Nota tecnica alla stipula della garanzia fideiussoria (*se applicabile*)

che formano parte integrante della presente Convenzione.

Le disposizioni delle Condizioni Particolari prevalgono su quelle dei suoi Allegati.

Le disposizioni di cui all'Allegato I "Condizioni Generali" prevalgono su quelle degli altri Allegati.

Le disposizioni di cui all'Allegato III prevalgono su quelle degli altri Allegati, fatta eccezione per l'Allegato I.

Nell'Allegato II, quanto indicato nel *Budget di Progetto* prevale su quanto descritto nella sezione dedicata alla *Descrizione del Progetto*.

ARTICOLO I.1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- I.1.1** La AN ha deciso di concedere una sovvenzione, secondo i termini e le condizioni indicati nelle Condizioni Particolari, nelle Condizioni Generali e negli altri Allegati della Convenzione, per il Progetto intitolato **“MOVET - MObility for Vocational and Educational Training”** (di seguito denominato *“il Progetto”*) nell’ambito del Programma Erasmus+ Key Action 1: *Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento - Ambito VET*, come descritto nell’Allegato II.
- I.1.2** Con la firma della Convenzione, il Beneficiario accetta la sovvenzione e conviene di attuare il Progetto sotto la propria responsabilità.
- I.1.3** I Beneficiari possessori della Carta della Mobilità VET accettano di ottemperare agli impegni assunti in sede di presentazione della candidatura per l’accreditamento, in aggiunta a quanto disposto dall’Impegno di Qualità VET.

ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE E DURATA

- I.2.1** La Convenzione entra in vigore alla data di apposizione della firma dell’ultima delle due parti contraenti.
- I.2.2** Il Progetto ha la durata di **24 mesi** a partire dal **01/10/2019** fino al **30/09/2021**.

ARTICOLO I.3 – IMPORTO MASSIMO ACCORDATO E TIPOLOGIA DI SOVVENZIONE

- I.3.1** L’importo massimo della sovvenzione è di **621.812,00 euro**.
- I.3.2** In accordo con il Budget di progetto, di cui all’Allegato II, con il principio dei costi eleggibili e con le regole finanziarie, di cui all’Allegato III, la sovvenzione concessa assume la forma di:
- (a) Rimborso dei costi eleggibili dell’azione (“rimborso costi eleggibili”), ossia che debbono essere:
 - i. effettivamente sostenuti
 - ii. dichiarati sulla base di costi unitari
- I.3.3 Modifiche al bilancio consolidato senza emendamento**

Al Beneficiario è consentito di spostare fondi tra le diverse voci di budget, generando una modifica al Budget di Progetto nonché alle connesse attività descritte nell’Allegato II, senza che questi adeguamenti generino un emendamento alla Convenzione ai sensi dell’Articolo II.13, a condizione che il Progetto sia implementato in accordo con quanto descritto nell’Allegato II e previsto in fase di presentazione della candidatura e che siano rispettate le seguenti disposizioni:

- (a) I fondi allocati alla voce “organisational support” non possono subire incrementi;
- (b) I fondi inizialmente allocati per le attività ErasmusPro (organisational support, travel, individual support e APV-Advance Planning Visits) possono essere trasferiti ad altra attività e quindi ad altra voce di budget, nella percentuale massima del 20%;
- (c) I fondi inizialmente allocati per ErasmusPro APV-Advance Planning visits (travel e individual support) possono subire un incremento nella percentuale massima del 20%;
- (d) I fondi inizialmente allocati per azioni rivolte allo Staff (travel e individual support) possono subire un incremento nella percentuale massima del 20%;

- (e) I fondi allocati per “special needs” e per “exceptional costs for learners with fewer opportunities” non possono essere trasferiti a nessuna altra attività e voce di budget.

ARTICOLO I.4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI E PAGAMENTI

In materia di rapporti e pagamenti si applicano le seguenti disposizioni:

I.4.1 Pagamenti previsti

L'AN è tenuta a liquidare in favore del Beneficiario:

- una prima quota di prefinanziamento;
- una seconda quota di prefinanziamento, laddove previsto all'Articolo I.4.3;
- il saldo, sulla base delle disposizioni di cui all'Articolo I.4.4.

I.4.2 Prefinanziamento

Il prefinanziamento è finalizzato a fornire al Beneficiario il sostegno finanziario necessario all'avvio delle attività. La titolarità della quota del prefinanziamento resta dell'AN fino al pagamento del saldo.

Garanzia fideiussoria (applicabile ad enti privati con sovvenzione superiore a 60.000,00 euro)

Il Beneficiario, con la stipula della presente Convenzione, si assume l'obbligo e si impegna irrevocabilmente a contrarre in favore dell'AN, garanzia fideiussoria per l'importo corrispondente all'ammontare complessivo del prefinanziamento che verrà erogato a valere sul Programma Erasmus+. Detta garanzia costituisce condizione necessaria e preliminare per l'erogazione del prefinanziamento e dovrà essere stipulata secondo il modello di cui all'Allegato VI della presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante.

La garanzia fideiussoria deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) deve essere rilasciata da una banca o da un Istituto finanziario autorizzato al ramo cauzioni (regolarmente iscritti negli elenchi gestiti dall'IVASS o dalla Banca d'Italia);
- b) il garante si pone come garante a prima e semplice richiesta scritta da parte dell'AN;
- c) ha validità fino al pagamento del saldo da parte dell'AN. Qualora il pagamento del saldo assuma la forma di un ordine di recupero, la garanzia fideiussoria deve rimanere in vigore fino a tre mesi dopo la notifica della richiesta di restituzione al Beneficiario.

La AN è tenuta allo svincolo della garanzia fideiussoria entro il mese successivo agli eventi di cui al punto C.

Applicabile ad enti pubblici per sovvenzioni di qualsiasi importo e ad enti privati con sovvenzioni superiori a 60.000,00 euro

L'AN pagherà al Beneficiario, entro 30 giorni di calendario successivi all'entrata in vigore della Convenzione, un prefinanziamento di **435.268,40 euro** pari al 70% del contributo totale massimo indicato nell'Articolo I.3.1.

I.4.3 Rapporto Intermedio e ulteriori quote di prefinanziamento (non applicabile)

I.4.4 Rapporto finale e richiesta di pagamento del saldo

Entro il **29/11/2021** (60 giorni di calendario dalla data di conclusione del Progetto, specificata all'Articolo I.2.2) il Beneficiario è tenuto a completare un Rapporto finale sull'attuazione del Progetto. Tale Rapporto deve contenere le informazioni necessarie a giustificare l'importo richiesto sulla base dei contributi unitari previsti, laddove la sovvenzione sia erogata sotto forma di rimborso di contributi unitari, e di costi ammissibili effettivamente sostenuti, conformemente all'Allegato III.

Il Rapporto finale è considerato come richiesta di pagamento del saldo della sovvenzione da parte del Beneficiario.

Il Beneficiario deve certificare che le informazioni fornite nella richiesta di pagamento del saldo siano complete, attendibili e veritiere; egli deve, inoltre, certificare che i costi sostenuti possano essere considerati ammissibili in conformità alla Convenzione e che la richiesta di pagamento sia supportata da idonei documenti giustificativi, che dovranno essere prodotti in sede di controlli o di audit, come descritto all'Articolo II.27.

I.4.5 Pagamento del saldo

Il pagamento del saldo è finalizzato a rimborsare o finanziare la restante parte dei costi ammissibili sostenuti dal Beneficiario per l'attuazione del Progetto.

La AN determina l'importo dovuto a titolo di saldo detraendo l'importo totale del prefinanziamento già erogato dall'importo finale della sovvenzione determinata a norma dell'Articolo II.25.

Se l'importo totale del prefinanziamento è superiore all'importo finale della sovvenzione determinata a norma dell'Articolo II.25, il pagamento del saldo assume la forma di un ordine di recupero, come previsto dall'Articolo II.26.

Se l'importo totale del prefinanziamento è inferiore all'importo finale della sovvenzione, determinata a norma dell'Articolo II.25, l'AN verserà al Beneficiario l'importo dovuto, a titolo di saldo, entro 60 giorni di calendario dalla data di acquisizione dei documenti di cui all'Articolo I.4.4 e, se applicabili, in base agli Articoli II.24.1 e II.24.2.

Il pagamento è subordinato all'approvazione del Rapporto finale. L'approvazione non implica il riconoscimento della regolarità né dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in esso contenute.

L'eventuale somma a debito del Beneficiario può essere recuperata per compensazione, senza il suo consenso preventivo, con qualsiasi altra somma da questo dovuta all'AN, fino all'importo massimo della sovvenzione.

I.4.6 Il pagamento del prefinanziamento si deve intendere subordinato alla stipula della garanzia fideiussoria, se applicabile (cfr. Articolo I.4.2).

I pagamenti del/dei prefinanziamento/i e del saldo si devono intendere subordinati al ricevimento da parte dell'AN di una fattura o documento contabile equivalente, correttamente predisposto.

I.4.7 Notifica degli importi dovuti

L' AN deve inviare una notifica formale al Beneficiario per informarlo della somma dovuta, specificando se trattasi della quota di prefinanziamento o della quota di saldo.

Per il pagamento del saldo, l'AN deve anche specificare l'importo finale della sovvenzione determinata a norma dell'Articolo II.25.

I.4.8 Pagamenti dell'AN al Beneficiario

La AN è tenuta ad erogare gli importi dovuti al Beneficiario.

La liquidazione delle somme dovute svincolano l'AN dal suo obbligo di pagamento.

I.4.9 Lingua utilizzata nelle richieste di pagamento e nella redazione dei Rapporti

Il Beneficiario è tenuto a redigere tutte le richieste di pagamento e i Rapporti dovuti in lingua italiana.

I.4.10 Valuta delle richieste di pagamento e conversione in euro

Le richieste di pagamento devono essere espresse in **Euro**.

Ogni conversione in euro dei costi sostenuti in altre valute deve essere effettuata dal Beneficiario al tasso di cambio giornaliero pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea serie C e sul relativo sito Internet², applicabile al giorno in cui la quota di prefinanziamento è stata accreditata sul conto corrente bancario del Beneficiario.

Laddove l'Articolo I.4.3 preveda più quote di prefinanziamento, il tasso di conversione si applica a tutti i costi sostenuti nel periodo compreso tra la data di trasferimento del primo prefinanziamento e la data di trasferimento della successiva quota.

I.4.11 Valuta dei pagamenti

La AN effettua i pagamenti in **Euro**.

I.4.12 Data dei pagamenti

I pagamenti da parte dell'AN sono considerati effettuati alla data in cui vengono addebitati sul proprio conto corrente bancario.

I.4.13 Costi dei trasferimenti di pagamento

I costi dei trasferimenti bancari sono così regolamentati:

- a) la AN sostiene i costi di trasferimento stabiliti dalla sua Banca;
- b) il Beneficiario sostiene i costi di trasferimento stabiliti dalla sua Banca;
- c) la parte che causa la ripetizione di un trasferimento si fa carico degli ulteriori oneri che ne derivano.

I.4.14 Interessi di mora

Se l'AN non paga entro i termini stabiliti, il Beneficiario ha diritto al versamento degli interessi di mora. Gli interessi dovuti sono calcolati in base alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale applicabile alla Convenzione o in base alle regole stabilite dall'AN.

² <http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html>

In assenza di specifiche disposizioni, gli interessi dovuti sono calcolati in base al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di re-finanziamento in euro ("il tasso di riferimento"), maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è quello in vigore il primo giorno del mese di scadenza del termine di pagamento; tale tasso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

La sospensione del termine di pagamento a norma dell'Articolo II.24.2 o del pagamento effettivo da parte della AN a norma dell'Articolo II.24.1 non possono essere considerati pagamenti tardivi.

Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo che intercorre tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data del pagamento effettivo (inclusa), ai sensi dell'Articolo I.4.12. La AN non considera gli interessi passivi nel determinare l'importo finale della sovvenzione, ai sensi dell'Articolo II.25.

In deroga al primo comma, qualora gli interessi calcolati risultino pari o inferiori a 200 EUR, essi saranno versati al Beneficiario soltanto previa sua esplicita domanda presentata entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo.

ARTICOLO I.5 – CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTI

Tutti i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente bancario del Beneficiario, le cui coordinate sono di seguito riportate:

Denominazione della banca: **UNICREDIT SPA**

Indirizzo dell'Agenzia: **VIA EMILIA S. STEFANO 18/E - REGGIO EMILIA**

Denominazione esatta del titolare del conto: **PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

Codice IBAN: **IT60D0200812800000040469944**

ARTICOLO I.6 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In conformità all'Articolo II.7, il responsabile del trattamento dei dati è:

Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP

Corso d'Italia 33

00198 ROMA

I.6.1 Riferimenti di contatto per le comunicazioni alla AN

Ogni comunicazione destinata alla AN deve essere inviata al seguente indirizzo:

Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP

Corso d'Italia 33

00198 ROMA

E-mail: erasmusplus@inapp.org

E-mail di posta certificata: agenziaerasmusplusinapp@pec.it

I.6.2 Riferimenti di contatto per le comunicazioni al Beneficiario

Ogni comunicazione dell'AN destinata al Beneficiario deve essere inviata al seguente indirizzo:

Provincia di Reggio Emilia

Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia

Martino Soragni

E-mail: ***martino.soragni@e-35.it***

E-mail di posta certificata: ***provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it***

I.7 TUTELA E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI

Il Beneficiario deve mettere in atto procedure e modalità organizzative volte a garantire la sicurezza e la tutela dei partecipanti al Progetto.

Il Beneficiario deve garantire una adeguata copertura assicurativa ai partecipanti coinvolti in attività di mobilità all'estero.

I.8 ULTERIORI DISPOSIZIONI SULL'UTILIZZO DEI RISULTATI (INCLUSI DIRITTI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)

In aggiunta alle disposizioni di cui all'Articolo II.9.3, qualora il Beneficiario produca materiali didattici nell'ambito dell'attuazione del Progetto, tali materiali dovranno essere resi disponibili attraverso Internet, gratuitamente e sulla base di licenze aperte³.

I.9 UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI

I.9.1 *Mobility Tool+*

Il Beneficiario è tenuto ad utilizzare la piattaforma web *Mobility Tool+* per registrare tutte le informazioni relative alle attività realizzate nell'ambito del Progetto, incluse le attività a *zero grant*, oltreché per redigere e trasmettere il Rapporto intermedio (*se applicabile*), se disponibile sulla piattaforma, e il Rapporto finale. Il Beneficiario è tenuto a registrare ed aggiornare le informazioni relative ai partecipanti e alle mobilità realizzate, almeno una volta al mese.

I.9.2 Piattaforma dei risultati dei Progetti Erasmus+

Il Beneficiario, allo scopo di disseminare quanto realizzato, ha la possibilità di pubblicare i prodotti/risultati del Progetto nella *Piattaforma dei risultati dei Progetti Erasmus+*, disponibile all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/>, in conformità alle istruzioni ivi fornite.

I.10 DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI SUBAPPALTO

In deroga, le disposizioni stabilite all'Articolo II.11.1 punti (c) e (d) non si applicano.

³ Licenze aperte - un modo con il quale il proprietario concede ad altri l'autorizzazione ad utilizzare un suo prodotto/lavoro/risultato. Ad ogni singolo prodotto/lavoro/risultato è associata una licenza. Esistono diverse licenze aperte a seconda della portata delle autorizzazioni concesse o delle limitazioni imposte e i Beneficiari sono liberi di scegliere la specifica licenza da applicare al loro prodotto/ lavoro/risultato. Una licenza aperta non è un trasferimento dei diritti d'autore o di diritti di proprietà intellettuale (DPI).

I.11 DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SULLA VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE

Fatto salvo l'Articolo II.8, il Beneficiario deve rendere visibile il sostegno ricevuto nell'ambito del Programma Erasmus+ in tutte le comunicazioni e materiale promozionale. Le linee guida per il Beneficiario ed eventuali terze parti, sono disponibili all'indirizzo http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en.

I.12 SUPPORTO AI PARTECIPANTI

Qualora l'attuazione del Progetto preveda la liquidazione di un supporto finanziario ai partecipanti, il Beneficiario è tenuto a fornire tale sostegno nel rispetto delle condizioni di cui agli Allegati II e V (*se applicabile*) che devono almeno riferire in merito a:

- (a) l'importo massimo del supporto finanziario, che non deve superare i 60.000 euro per partecipante;
- (b) i criteri utilizzati per determinare l'importo esatto del supporto finanziario;
- (c) le attività per le quali è previsto un supporto finanziario al partecipante, sulla base di un elenco stabilito;
- (d) la definizione dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono beneficiare del supporto finanziario;
- (e) i criteri stabiliti per l'erogazione del supporto finanziario.

In conformità ai documenti di cui all'Allegato V, il Beneficiario è tenuto a:

- trasferire l'intero supporto finanziario relativo al viaggio, soggiorno, supporto linguistico ai partecipanti alle attività transnazionali di apprendimento, insegnamento/formazione, applicando i contributi unitari di cui all'Allegato IV;

oppure può

- garantire ai partecipanti un contributo alternativo a quello finanziario fornendo ai partecipanti alle attività transnazionali di apprendimento, insegnamento/formazione, i servizi relativi al viaggio, soggiorno e supporto linguistico. In tal caso, il Beneficiario deve assicurare che il viaggio, il soggiorno e il supporto linguistico rispettino gli standard di qualità e di sicurezza necessari.

Il Beneficiario può scegliere di combinare le due opzioni di cui al paragrafo precedente, garantendo un trattamento equo e paritario a tutti i partecipanti. In tal caso si applicano le condizioni stabilite per ciascuna opzione in riferimento alle rispettive categorie di budget.

I.13 CONSENSO DEI GENITORI

Il Beneficiario deve ottenere il consenso dei genitori/tutori per i partecipanti minorenni, prima della loro partecipazione a qualsiasi attività di mobilità.

I.14 DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE IN MATERIA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE (*applicabile ai titolari della Carta della Mobilità VET*)

La AN ha il compito di monitorare adeguatamente la corretta implementazione delle attività sancite dalla Carta della Mobilità VET da parte del Beneficiario.

Qualora le attività di monitoraggio rilevino criticità e debolezze, il Beneficiario dovrà stabilire ed attuare un piano d'azione correttivo entro i termini stabiliti dalla AN. In assenza di azioni correttive adeguate e tempestive da parte del Beneficiario, la AN si riserva il diritto di annullare l'accreditamento, in conformità con le disposizioni della Carta e della Call cui essa afferisce.

I.15 BENEFICIARI RAPPRESENTATI DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (non applicabile)

I.16 SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE (OLS) *(Il presente articolo si applica solo a Vet Learner per le seguenti lingue: Bulgaro, Ceco, Danese, Tedesco, Greco, Inglese, Spagnolo, Finlandese, Francese, Croato, Ungherese, Olandese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Slovacco, Svedese, Lettone, Lituano, Sloveno ed Estone)*

Le licenze per la valutazione delle competenze linguistiche OLS sono assegnate a tutti i partecipanti alla mobilità di *Learners* della durata di almeno **19 giorni** che utilizzeranno una delle lingue suindicate come principale lingua di lavoro, eccezion fatta per i madrelingua: i discenti devono effettuare obbligatoriamente una valutazione delle proprie competenze linguistiche online prima e al termine del periodo di mobilità.

Al progetto sono assegnate n. **150** licenze per la valutazione delle competenze linguistiche.

Al progetto sono assegnate n. **150** licenze per i corsi di lingua.

Il Beneficiario è tenuto ad utilizzare le licenze concesse in base alle disposizioni di cui all'Allegato III.

Qualsiasi richiesta di adeguamento del numero di licenze OLS (per la valutazione delle competenze linguistiche e/o per quelle dei corsi) deve essere trasmessa dal Beneficiario all'AN. L'accettazione della richiesta da parte dell'AN, non originerà una modifica della Convenzione ai sensi dell'Articolo II.13.

Nell'ambito dell'iniziativa **Supporto linguistico online per i rifugiati**, il Beneficiario interessato potrà richiedere un numero di licenze OLS da destinare ai rifugiati. L'AN comunicherà al Beneficiario il numero di licenze assegnate loro per tale scopo. Il Beneficiario dovrà riferire sull'utilizzo di queste licenze nel Rapporto finale, in conformità con le disposizioni di cui all'Articolo I.4.4.

I.17 DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

I.17.1 Certificazione antimafia (applicabile solo ad enti privati con sovvenzione superiore a 150.000 euro)

Ai fini della stipula della presente Convenzione e nel caso in cui il Beneficiario sia intestatario di una o più sovvenzioni i cui singoli importi assommino complessivamente ad un contributo totale superiore ai 150.000,00 euro (*ex art. 83 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i.*), l'AN inoltrerà la richiesta della informazione antimafia agli organi competenti per il tramite della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione antimafia, predisposta dal Ministero dell'Interno. Decorso il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta richiesta da parte della Prefettura di competenza, l'AN procederà alla stipula della Convenzione anche in assenza della suddetta informazione. In tale caso, il contributo sarà corrisposto sotto condizione risolutiva fino alla ricezione dell'informazione antimafia liberatoria e l'AN si riserva il diritto di revocarlo secondo le modalità descritte all'Articolo II.17.3 dell'Allegato I *Condizioni Generali* della Convenzione.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 159/2011 e s.m.i, resta inteso che le variazioni che avvengono nell'assetto societario del Beneficiario devono - pena sanzione amministrativa pecuniaria - essere obbligatoriamente comunicate alla Prefettura di competenza entro il termine di 30 giorni dalla data della predetta variazione, informandone contestualmente l'Agenzia Nazionale che dovrà procedere alla richiesta di una nuova informazione antimafia.

I.17.2 Codice Unico di Progetto (CUP)

Ai sensi della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 Art. 11, il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato al Progetto, oggetto della presente Convenzione, è:

C35F19000470006

Il CUP, unitamente al codice identificativo del progetto, deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi all'azione oggetto della presente Convenzione.

I.18 SPECIFICHE DEROGHE ALL'ALLEGATO 1 – CONDIZIONI GENERALI

1. Ai fini del presente accordo, nell'Allegato I - Condizioni Generali, il termine "**la Commissione**" deve essere intesa come "**l'AN**"; il termine "**azione**" deve essere inteso come "**Progetto**" e il termine "**costo unitario**" deve intendersi come "**contributo unitario**", salvo diverse disposizioni.

Ai fini del presente accordo, nell'Allegato I Condizioni Generali il termine "**bilancio**" deve essere inteso come "**la parte finanziaria del Rapporto**", salvo diversa disposizione.

Agli Articoli II.4.1, II.7.2, II.8.2, II.27.1, II.27.3, al primo comma dell'Articolo II.27.4, al primo comma dell'Articolo II.27.8. e all'Articolo II.27.9, il riferimento alla "**Commissione**" deve essere inteso come riferimento alla "**AN e alla Commissione**".

All'articolo II.12 il termine "**sostegno finanziario**" deve essere letto come "**supporto**" e il termine "**terze parti**" devono essere lette come "**partecipanti**".

2. Ai fini del presente accordo, le seguenti clausole di cui all'Allegato I *Condizioni Generali* non si applicano: Articolo II.2 (d) (ii), Articolo II.12.2, Articolo II.13.4, Articolo II.17.2.1 (h), Articolo II.18.3, Articolo II.19.2 e II.19.3, Articolo II.20.3, Articolo II.21, Articolo II.25.3 punto c) del sesto paragrafo, Articolo II.27.7.

Ai fini del presente accordo, i termini "**entità affiliate**", "**pagamento intermedio**", "**somma forfettaria**", "**tariffa unica**", quando menzionati nelle Condizioni Generali, non si applicano.

3. L'articolo II.7.1 deve essere letto come segue:

"II.7.1 Trattamento dei dati personali da parte dell'AN e della Commissione

Tutti i dati personali riportati nella Convenzione saranno trattati dall'AN conformemente alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2018/1725⁴.

I dati in questione saranno trattati dal responsabile del trattamento dei dati indicato all'Articolo I.6.1 ai soli fini dell'implementazione, della gestione e del monitoraggio della Convenzione o ai fini di protezione degli interessi dell'Unione, ivi inclusi controlli, audit e indagini in conformità all'Articolo II.27.

I beneficiari hanno il diritto di accedere, rettificare o cancellare i propri dati personali e il diritto di limitare o, se del caso, il diritto alla portabilità dei dati o il diritto di opporsi al trattamento dei dati in conformità al

⁴ Regolamento (EU) 2018/1725 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018 sulla protezione degli individui in materia di trattamento dei dati personali da parte delle Istituzioni europee, organismi, uffici e agenzie e sulla libera circolazione di tali dati. Il presente Regolamento abroga il Regolamento (CE) n. 45/2001 e la Decisione n. 1247/2002/CE

regolamento (UE) n. 2018/1725; a tal fine, devono inviare eventuali domande sul trattamento dei propri dati personali al responsabile del trattamento dei dati di cui all'articolo I.6.

Il Beneficiario ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante europeo per la protezione dei dati."

4. All'Articolo II.9.3, il titolo e la lettera (a) del primo paragrafo devono essere letti come segue:

"II.9.3 Diritti di utilizzo dei risultati e dei diritti preesistenti da parte dell'AN e dell'Unione

Il Beneficiario concede all'AN e all'Unione il diritto di utilizzare i risultati del Progetto per le seguenti finalità:

- (a) uso per finalità proprie, in particolare la messa a disposizione dei risultati a persone che lavorano per la AN, istituzioni europee, agenzie e organismi degli Stati membri, nonché copia e riproduzione integrale o parziale in numero illimitato di esemplari."

Nel resto di questo Articolo, i riferimenti all'"Unione" devono essere lette come riferiti all'"AN e all'Unione".

5. Il secondo comma dell'Articolo II.10.1 deve essere letto come segue:

"Il Beneficiario deve garantire che la AN, la Commissione, la Corte dei Conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano esercitare i diritti di cui all'articolo II.27 anche verso gli appaltatori del Beneficiario."

6. L'Articolo II.18 deve essere letto come segue:

"II.18.1 La Convenzione è disciplinata dall'ordinamento giuridico italiano.

II.8.2 Il Foro di Roma, escluso ogni altro foro alternativo o concorrente, ha giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia tra la AN e il Beneficiario riguardante l'interpretazione, l'applicazione o la validità della presente Convenzione, qualora tali controversie non possano essere risolte in via amichevole.

Salvo non venga a configurarsi nel caso concreto l'adozione di un provvedimento amministrativo da parte dell'AN, nel qual caso lo stesso dovrà essere impugnato davanti al TAR Lazio – Roma nel termine di 60 giorni dall'adozione del medesimo provvedimento, per ogni questione inerente l'interpretazione, l'esecuzione e la cessazione della Convenzione, il Beneficiario potrà ricorrere al Tribunale civile di Roma nei termini e nel rispetto delle previsioni dell'ordinamento vigente."

7. L'Articolo II.19.1 deve essere letto come segue:

"Le condizioni per l'ammissibilità dei costi sono definite nell'Allegato III, sezioni I.1 e II.1."

8. L'Articolo II.20.1 deve essere letto come segue:

"Le condizioni per dichiarare i costi e contributi sono definiti nell'Allegato III, sezioni I.2 e II.2."

9. L'Articolo II.20.2 deve essere letto come segue:

"Le condizioni per la registrazione e per la tenuta della documentazione giustificativa dei costi e dei contributi dichiarati sono definite nelle sezioni I.2 e II.2 dell'Allegato III."

10. Il primo paragrafo dell'Articolo II.22 deve essere letto come segue:

"Il Beneficiario è autorizzato a modificare il Budget di Progetto, di cui all'Allegato II, attraverso trasferimenti tra le diverse voci di bilancio, solo se il Progetto è realizzato conformemente all'Allegato II. Questa eventuale variazione al budget non comporta una modifica della Convenzione come previsto all'Articolo II. 13, se risultano soddisfatte le condizioni di cui all'Articolo I.3.3. "

11. L'Articolo II.23 (b) deve essere letto come segue:

"(b) non presenta tale richiesta entro i 30 giorni di calendario successivi al sollecito scritto trasmesso dall'AN."

12. Il primo comma dell'Articolo II.24.1.3 deve essere letto come segue:

"Durante il periodo di sospensione dei pagamenti il Beneficiario non ha diritto di presentare eventuali richieste di pagamento e documenti giustificativi di cui agli Articoli I.4.3 e I.4.4".

13. L'Articolo II.25.1 deve essere letto come segue:

"II.25.1 Fase 1 - Applicazione del tasso di rimborso/contributo unitario per le unità ammissibili
Questa fase prevede quanto segue:

- a) Se, come previsto dall'Articolo I.3.2 (a), la sovvenzione assume la forma del rimborso dei costi eleggibili, il tasso di rimborso riportato alla sezione II.2 dell'Allegato III viene applicato ai costi eleggibili del Progetto approvato dalla AN per le corrispondenti categorie di costi e beneficiari;
- b) Se, come previsto dall'Articolo I.3.2 (b), la sovvenzione assume la forma di un contributo unitario, le unità di contributo di cui all'Allegato IV sono moltiplicate per il numero effettivo di unità approvato dalla AN.

Se l'Articolo I.3.2 prevede una combinazione delle due diverse forme di sovvenzione, gli importi ottenuti devono essere sommati."

14. Il secondo comma dell'Articolo II.25.4 deve essere letto come segue:

"L'importo della riduzione sarà proporzionale all'entità della non conforme realizzazione del Progetto e/o della gravità dell'eventuale scostamento, come previsto al punto IV dell'Allegato III."

15. Il terzo comma dell'Articolo II.26.2 deve essere letto come segue:

"Se il pagamento non è stato effettuato entro la data indicata nell'ordine di recupero, l'AN recupererà l'importo dovuto:

- a) mediante compensazione, senza accordo preliminare del Beneficiario, con eventuali importi ad esso dovuti da parte del AN (*'compensazione'*); in circostanze eccezionali, a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la AN può compensare prima del termine stabilito per il recupero. Contro tale preventiva compensazione, può essere presentato un ricorso secondo le modalità stabilite all'Articolo II.18.2;
- b) procedendo ad escussione della garanzia fideiussoria, ove previsto ai sensi dell'Articolo I.4.2 (*'attingendo alla garanzia fideiussoria'*);
- c) intraprendendo azioni legali, come previsto all'Articolo II.18.2 o nelle Condizioni Particolari."

16. Il terzo comma dell'Articolo II.27.2 deve essere inteso come segue:

“I periodi di cui al primo e al secondo comma possono essere posticipati se una durata maggiore è prevista dalla legislazione nazionale o se ci sono verifiche in corso, ricorsi, contenziosi riguardo la concessione della sovvenzione, ivi inclusi i casi di cui all'Articolo II.27.7. In questi ultimi casi, il Beneficiario deve conservare i documenti fino alla conclusione di tali audit, ricorsi, contenziosi.

17. L'Articolo II.27.3 deve essere letto come segue:

“Il Beneficiario è tenuto a fornire tutte le informazioni, incluse le informazioni in formato elettronico, richieste dall'AN o da ogni altro organismo autorizzato da essa.

Se il Beneficiario non adempie agli obblighi di cui al primo comma, la AN si riserva di considerare:

- a) ineleggibili tutti i costi non sufficientemente documentati dalle informazioni fornite dal Beneficiario;
- b) indebito qualsiasi contributo unitario non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal Beneficiario”.

FIRME

Per il Beneficiario

Giorgio Zanni

[firma]

Fatto a [luogo], [data]

Per l'AN

Avv. Paola Nicastro

[firma]

Fatto a [luogo], [data]

Redatto in due originali in lingua italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 c.c., il Beneficiario dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente il contenuto dei seguenti articoli delle **CONDIZIONI PARTICOLARI:**

Art. I.2 (Entrata in vigore della Convenzione e Durata); Art. I.3 (Importo massimo accordato e tipologia di sovvenzione); Art. I.4 (Disposizioni in materia di Rapporti e pagamenti); Art. I.18 (Disposizioni aggiuntive richieste dalla legislazione nazionale)

nonché i seguenti Articoli dell'Allegato I **CONDIZIONI GENERALI:**

Art. II.2 (Obblighi generali del Beneficiario); Art. II.4 (Responsabilità per danni); Art. II.5 (Conflitto d'interessi); Art. II.6 (Obbligo di riservatezza); Art. II.13 (Modifiche alla Convenzione); Art. II.14 (Cessione di pretese pecuniarie a terzi); Art. II.15 (Forza maggiore); Art. II.16 (Sospensione dell'attuazione dell'azione); Art. II.17 (Recesso e Revoca della Convenzione); Art. II.18 (Diritto applicabile, composizione delle controversie e decisioni esecutive); Art. II.24 (Sospensione dei pagamenti e del termine di pagamento); Art. II.25 (Calcolo dell'importo definitivo della sovvenzione); Art. II.26 (Recupero); Art. II.27 (Controlli, revisioni contabili e valutazioni)

Per il Beneficiario

Giorgio Zanni

Firma

Fatto a [luogo], [data]

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 82 DEL 07.03.2005 E S.M.I.

Project 2019-1-IT01-KA116-007102

Project Details

Project Code	2019-1-IT01-KA116-007102
Project Title	MOVET - MObility for Vocational and Educational Training
Project Title in English	MOVET - MObility for Vocational and Educational Training
Project Acronym	MOVET
Project National ID	C35F19000470006
Submission ID	1515078

The beneficiary will implement the Project as described in the grant application with the aforementioned submission code.
Budget allocation can be modified by the beneficiary, except in the cases requiring an amendment approved by the National Agency, as specified in the article I.3.3 of the Special Conditions of this Grant Agreement.

Budget Summary Budget approved/grant awarded by NA

Budget Items	Total Number of Participants	Total Grant
Travel	172	47.300,00
Individual Support	172	529512,00
Organisational Support	150	45.000,00
Total Granted		621.812,00

Budget Details

Travel

Activity	Number of Participants	Total Grant
VET-CHARTER-SHORT - Short term mobility of VET learners	126	34.650,00
VET-CHARTER-PLONG - Erasmus PRO- long term mobility of VET learners	42	11.550,00
VET-CHARTER-PADV - Advance Planning Visit - Erasmus- PRO	4	1.100,00
Total	172	47.300,00

Individual Support

Activity	Number of Participants	Number of accompanying persons	Total Grant
VET-CHARTER-SHORT - Short term mobility of VET learners	108	18	236.856,00
VET-CHARTER-PLONG - Erasmus PRO- long term mobility of VET learners	42	0	290.808,00
VET-CHARTER-PADV - Advance Planning Visit - Erasmus- PRO	4	0	1.848,00
Total	154	18	529.512,00

Activity Type	Travel	Individual Support	Exceptional Cost Expensive Travel (ECFET)	Total Grant
VET-CHARTER-SHORT - Short term mobility of VET learners	34.650,00	236.856,00	0,00	271.506,00
VET-CHARTER-PLONG - Erasmus PRO- long term mobility of VET learners	11.550,00	290.808,00	0,00	302.358,00
VET-CHARTER-PADV - Advance Planning Visit - Erasmus- PRO	1.100,00	1.848,00	0,00	2.948,00
Total	47.300,00	529.512,00	0,00	576.812,00

Activity Type	Number of Participants requiring a grant	Number of participants not requiring a grant	Total number of participants	Average duration per participant (days)	Number of accompanying persons
VET-CHARTER-SHORT - Short term mobility of VET learners	108	0	108	35,00	18
VET-CHARTER-PLONG - Erasmus PRO- long term mobility of VET learners	42	0	42	150,00	0
VET-CHARTER-PADV - Advance Planning Visit - Erasmus- PRO	0	0	4	4,00	0
Total	150	0	154		18

Linguistic Support

	Number of Participants
Online Linguistic Assessment	150
Online Linguistic Support	150
Linguistic support grant	0,00

Activity Details

Activity Type	Total Number of Participants	Total Funded Duration (days)
VET-CHARTER-PADV - Advance Planning Visit - Erasmus- PRO	4	16
VET-CHARTER-PLONG - Erasmus PRO- long term mobility of VET learners	42	6.300
VET-CHARTER-SHORT - Short term mobility of VET learners	108	3.780
VET-CHARTER-STA - Staff training abroad	0	0
VET-CHARTER-TAA - Teaching/training assignments abroad	0	0
Total	154	

Participating Organisation(s)

Provincia di Reggio Emilia

Latin Legal Name	Provincia di Reggio Emilia
Organisation Role	Coodinator
Registration Number	not applicable
Legal Form	UNKNOWN
Address	Corso Garibaldi, 59 - 42121, Reggio Emilia - Italy
Country	Italy
VAT	IT00209290352
PIC	945362001
VET Mobility accreditation number	2018-1-IT01-KA109-006909